

# **INFORMAZIONI GENERALI SULLA CONVIVENZA DI FATTO**

La Legge n.76/2016 prevede la disciplina delle convivenze di fatto. La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Torre d'Isola, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Gli interessati non devono essere legati né da vincoli di matrimonio né da rapporti di parentela.

## **COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO**

(legge n.76/2016).

Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato) unitamente alle copie dei documenti di identità.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi i componenti e presentata all'Ufficio Anagrafe del Comune di Torre d'Isola.

Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente.

## **EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO**

In base alla nuova legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

- a) Hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art.1 comma 38);
- b) In caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
- c) Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art.1 commi 40 e 41);
- d) Diritti inerenti alla casa di abitazione (art.1 commi da 42 a 45);

- e) Successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art.1 comma 44);
- f) Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art.1 comma 45);
- g) Diritti del convivente nell'attività di impresa (art.1 comma 46);
- h) Ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art.1 commi 47 e 48);
- i) In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art.1 comma 49).